

DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1999 N 541

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2000 – Suppl. Ordinario n. 29)

Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998;

Vista la direttiva 97/1970/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1997 che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri;

Vista la direttiva 1999/19/CE della Commissione del 18 marzo 1999, recante modifica della direttiva 97/1970/CE;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 2 maggio 1983, n. 293;

Vista la legge 17 dicembre 1999, n. 511;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298;

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 22 giugno 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali, delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «amministrazione», Ministero dei trasporti e della navigazione Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- b) «Autorità marittima» gli uffici circondariali marittimi di cui all'articolo 16 del codice della navigazione;
- c) «certificato», il certificato di conformità alle disposizioni del presente decreto;
- d) «che opera», che pesca o pesca e tratta il pesce o altre risorse viventi, fatto salvo il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale;
- e) «convenzione», la convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, a cui l'Italia ha aderito con legge 2 maggio 1983, n. 293;
- f) «lunghezza» il 96% della lunghezza totale al galleggiamento, posto all'85% della più piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se questo valore è superiore. Nelle navi progettate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale è misurata la lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di progetto;
- g) «nave da pesca» qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
- h) «nave da pesca nuova», una nave da pesca per la quale a decorrere dal 1° gennaio 1999 incluso sia stato stipulato il contratto di costruzione o il contratto per una rilevante trasformazione, oppure il contratto di costruzione o di rilevante trasformazione sia stato stipulato anteriormente al 1° gennaio 1999 e la nave sia stata consegnata tre anni o più dopo tale data, oppure, in mancanza di un contratto di costruzione, a decorrere dal 1° gennaio 1999 incluso sia stata impostata la chiglia, o sia iniziata la costruzione identificabile con una nave particolare, o sia iniziato il montaggio con l'impiego di almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore è inferiore;
- i) «nave da pesca esistente», una nave da pesca che non sia una nave nuova;
- j) «organismo riconosciuto», un organismo riconosciuto a norma del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

k) «protocollo» il protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos sulla sicurezza delle navi da pesca del 1977, ratificato con la legge 17 dicembre 1999.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle navi da pesca marittime di lunghezza uguale o superiore a ventiquattro metri, sia nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica l'allegato al protocollo di Torremolinos, che battono bandiera italiana e sono comunque iscritte nei registri nazionali, oppure operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, oppure sbarcano le catture nei porti italiani.
2. Le unità da diporto che praticano la pesca a fini non commerciali sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto.
3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni che disciplinano la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro sulle navi da pesca.

ARTICOLO 3

Disposizioni generali

1. Le disposizioni di cui all'allegato del protocollo di Torremolinos si applicano alle navi da pesca di cui all'articolo 2, comma 1, a meno che l'allegato I del presente decreto non disponga altrimenti.
2. Le navi da pesca esistenti soddisfano i requisiti pertinenti dell'allegato del protocollo di Torremolinos entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I requisiti di cui ai capitoli IV, V, VII e IX dell'allegato del protocollo di Torremolinos previsti per le navi di lunghezza uguale o superiore a 45 metri sono applicati anche alle navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, a meno che l'allegato II del presente decreto non disponga altrimenti.
4. Le navi da pesca che operano nelle aree particolari indicate nell'allegato III del presente decreto, devono soddisfare le disposizioni applicabili alle aree in questione, secondo quanto stabilito nell'allegato stesso.
5. Tutte le navi da pesca devono soddisfare i requisiti di sicurezza specifici stabiliti nell'allegato IV del presente decreto.
6. Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di pesca nelle acque nazionali, le navi da pesca battenti la bandiera di un Paese terzo non possono operare nelle acque interne o nel mare territoriale italiano o sbarcare catture in un porto nazionale, a meno che le amministrazioni dei rispettivi Stati di bandiera certifichino che esse soddisfano i requisiti di cui al presente decreto.
7. L'equipaggiamento marittimo di cui all'allegato A.1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, conforme ai requisiti ivi contenuti ed installato a bordo di una nave da pesca a norma del presente decreto, è ritenuto automaticamente conforme alle disposizioni di quest'ultimo, a prescindere dal fatto che queste prevedano che esso debba essere approvato o sottoposto a prove che soddisfino l'amministrazione.

ARTICOLO 4

Requisiti specifici, esenzioni ed equivalenze

1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, preventivamente notificato alla Commissione europea, possono essere adottate:

a) misure di sicurezza specifiche per le navi da pesca che operano in determinate aree per tener conto di situazioni locali, quali la natura e le condizioni climatiche delle acque, la lunghezza dei viaggi e le caratteristiche ed i materiali di costruzione delle navi stesse. Le predette misure di sicurezza specifiche sono aggiunte all'allegato III del presente decreto;

b) misure contenenti esenzioni conformemente alle disposizioni del capitolo I, regola 3, paragrafo 3 dell'allegato alla convenzione di Torremolinos;

c) misure che consentano l'impiego di impianti equivalenti conformemente alle disposizioni del capitolo I regola 4 paragrafo 1 dell'allegato al protocollo della convenzione di Torremolinos.

ARTICOLO 5

Norme di progettazione, costruzione e manutenzione

1. Le norme di progettazione, costruzione e manutenzione dello scafo, delle macchine principali e ausiliarie e degli impianti elettrici e automatici di una nave da pesca sono quelle in vigore alla data della sua costruzione, specificate, ai fini della classificazione, da un organismo riconosciuto.

ARTICOLO 6

Certificato

1. L'Autorità marittima rilascia il certificato per le navi da pesca a cui si applica il presente decreto secondo il modello di cui all'allegato V al decreto stesso.

2. L'Autorità marittima provvede ad annotare sul certificato in quale area geografica la nave da pesca è abilitata ad operare.

3. Il certificato ha una validità di quattro anni, con obbligo di visite periodiche e intermedie secondo quanto previsto dall'articolo 7, e sostituisce i certificati di sicurezza previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, nonché il certificato di cui al capitolo I, regola 7, dell'allegato del protocollo di Torremolinos.

4. Il certificato può essere prorogato, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 1962, n. 616 ed al capitolo I, regola 11, dell'allegato del protocollo di Torremolinos.

5. Nei porti di Paesi membri dell'Unione europea, il certificato può essere rilasciato dalle autorità locali in nome e per conto dello Stato italiano, a richiesta dell'autorità consolare, dopo aver sottoposto a visita la nave da pesca ed averla riscontrata conforme alle disposizioni del presente decreto. In questo caso il certificato riporta l'indicazione che lo stesso è stato rilasciato a richiesta dello Stato italiano. L'Autorità locale invia, tramite quella consolare, una copia del certificato e del verbale di visita all'amministrazione.

ARTICOLO 7

Visite

1. Le navi da pesca, a cui si applica il presente decreto, sono soggette alle visite previste dal capitolo I, regola 6, dell'allegato del protocollo di Torremolinos.
2. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore a tre mesi deve essere eseguita una visita occasionale, mirante ad accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza attestate dal certificato in vigore.
3. Le visite sono effettuate con le modalità e con le procedure di cui al capo IV della legge 5 giugno 1962, n. 616, e al Titolo II - Capitolo I del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

ARTICOLO 8

Controlli

1. Le navi da pesca che operano nelle acque interne o nel mare territoriale o che sbarcano le loro catture nei porti nazionali e che non battono bandiera italiana, sono soggette al controllo delle locali autorità marittime per verificare che soddisfino le norme del presente decreto.
2. Agli stessi fini, le navi da pesca che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, né sbarcano le loro catture nei porti nazionali, e che battono la bandiera di un altro Stato membro dell'Unione europea sono soggette, quando si trovano nei porti nazionali, al controllo delle autorità marittime locali.
3. Le navi da pesca che battono la bandiera di uno Stato terzo e che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, né sbarcano le loro catture nei porti nazionali, ma si trovino in tali porti, sono soggette al controllo delle autorità marittime locali per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del protocollo di Torremolinos, subordinatamente all'entrata in vigore dello stesso.
4. Il controllo di cui ai commi 1, 2 e 3 è effettuato a norma dell'articolo 4 del protocollo di Torremolinos.

ARTICOLO 9

Modifiche tecniche

1. Eventuali modifiche alle norme tecniche allegate al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

ARTICOLO 10

Spese per le visite ed il rilascio del certificato

1. Le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio del certificato di cui all'articolo 6 e quelle per le visite di cui all'articolo 7 sono a carico dell'armatore sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto

con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed aggiornate almeno ogni due anni.

2. Con lo stesso decreto sono altresì determinate le modalità di versamento di cui al comma 1.

ARTICOLO 11

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni della legge 5 giugno 1962, n. 616, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

LETTA, Ministro per le politiche comunitarie

TREU, Ministro dei trasporti e della navigazione

DINI, Ministro degli affari esteri

DILIBERTO, Ministro della giustizia

AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DE CASTRO, Ministro delle politiche agricole e forestali

CARDINALE, Ministro delle comunicazioni

SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto: Il Guardasigilli: DILIBERTO

Allegato I

(previsto dall'articolo 3, comma 1)

Adeguamento delle disposizioni contenute nell'allegato del prodotto di Torremolinos.

CAPITOLO I:

DISPOSIZIONI GENERALI

Regola 2: Definizioni

Al paragrafo 1, la definizione di «nave nuova» deve essere sostituita da quella di “nave nuova” da pesca di cui all’articolo 1 del presente decreto.

CAPITOLO V:

PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI, RIVELAZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI E LOTTA CONTRO GLI INCENDI.

Regola 2: Definizioni

Al paragrafo 2, alla fine della definizione di prova standard del fuoco vanno aggiunte le seguenti modifiche, relativamente alla curva standard della temperatura:

«... La curva standard tempo-temperatura è una curva regolare che passa per i seguenti valori di incremento della temperatura media del forno: 20°

alla fine dei primi 5 minuti	576°
alla fine dei primi 10 minuti	679°
alla fine dei primi 15 minuti	738°
alla fine dei primi 30 minuti	841°
alla fine dei primi 60 minuti	945°

CAPITOLO VII:

MEZZI DI SALVATAGGIO

Regola 1: Applicazione

Il paragrafo 2 viene così modificato:

«Le regole 13 e 14 si applicano anche alle navi esistenti di lunghezza uguale o superiore a 45 metri, purchè l’amministrazione possa ritardare l’applicazione delle prescrizioni delle regole in questione fino al 1° febbraio 1999».

Regola 13: Apparecchi radio per mezzi di salvataggio.

Il paragrafo 2 è così modificato:

«Gli apparecchi radiotelefonici VHF ricetrasmittenti presenti a bordo delle navi esistenti e non rispondenti alle norme di funzionamento adottate dall’Organizzazione possono essere accettati dall’amministrazione fino al 1° febbraio 1999, purchè l’amministrazione sia soddisfatta della loro compatibilità con gli apparecchi radiotelefonici VHF ricetrasmittenti approvati.»

CAPITOLO IX:

RADIOCOMUNICAZIONI

Regola 1: Applicazione

Il paragrafo 1, seconda frase è modificato come segue:

«Tuttavia l'amministrazione, per le navi esistenti, può ritardare l'applicazione delle prescrizioni fino al 1° febbraio 1999.

Regola 3: Esenzioni

Il paragrafo 2, lettera c) è modificato come segue:

«quando la nave sarà messa definitivamente fuori servizio entro il 1° febbraio 2001».

Allegato II

(previsto dall'articolo 3, comma 3)

Adeguamento delle disposizioni dei capitoli IV, V, VII e IX dell'allegato al protocollo di Torremolinos da applicare alle navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri

CAPITOLO IV:

INSTALLAZIONE ELETTRICHE E MACCHINE, LOCALI MACCHINE SENZA GUARDIA CONTINUA

Regola 1: Applicazione

Il testo è modificato come segue:

«Salvo disposizioni contrarie, il presente capitolo si applica alle navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a ,4 metri.»

Regola 7: Comunicazioni tra la timoneria ed il locale macchine

A1 posto originario è aggiunta la seguente modifica:

«Le navi devono essere dotate di due mezzi di comunicazione separati. Uno di questi mezzi deve essere un telegrafo di macchina; tuttavia l'amministrazione può autorizzare, per le navi di lunghezza inferiore a 45 metri, i cui apparati motore sono comandati direttamente dalla timoniera, l'installazione di mezzi di comunicazione diversi dal telegrafo di macchina.»

Regola 8: Comando dell'apparato motore dalla timoneria

Al paragrafo 1. lettera d), è aggiunto il seguente testo:

«... sala di comando delle macchine. Sulle navi di lunghezza inferiore a 145 metri, l'amministrazione può consentire che la stazione di comando del locale macchine sia costituita da una stazione di emergenza, purché i dispositivi di controllo e di comando nella timoneria siano soddisfacenti.»

Regola 16: Sorgente principale di energia elettrica

Al paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il seguente testo:

« . . . arresto di uno qualunque dei gruppi. Tuttavia, sulle navi di lunghezza inferiore a 45 metri, in caso di arresto di uno qualunque dei gruppi elettrogeni, è sufficiente che siano assicurati i servizi indispensabili per la propulsione e la sicurezza della nave.»

Regola 17: Sorgente di emergenza di energia elettrica

Al paragrafo 6 è aggiunto il seguente testo:

«Le batterie di accumulatori installate in base alla presente regola, eccettuate quelle installate per il funzionamento del trasmettitore e ricevitore radio a bordo delle navi di lunghezza inferiore a 45 metri, devono essere installate..»

Regola 22: Impianto di allarme

Al paragrafo 2, lettera a) è aggiunto il seguente testo:

«Detto impianto . . . segnale di allarme. Tuttavia, nelle navi di lunghezza inferiore a 45 metri, l'amministrazione può consentire che l'impianto sia in grado di indicare, con segnali sonori e luminosi, il funzionamento di ciascun segnale di allarme soltanto in timoneria.»

Al paragrafo 2, lettera b) è aggiunto il seguente testo:

«Sulle navi di lunghezza uguale o superiore a 45 metri, l'impianto di allarme deve essere collegato..»

Al paragrafo 2, lettera c) è aggiunto il seguente testo:

«Sulle navi di lunghezza uguale o superiore a 45 metri, un dispositivo di segnalazione per i meccanici . . .»

CAPITOLO V:

PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO, RILEVAZIONE ED ESTINZIONE DELL'INCENDIO E LOTTA CONTRO L'INCENDIO

Regola 2: Definizioni

Il paragrafo 14, lettera b) è modificato come segue:

« . . . di almeno 375 kilowatt . . .»

PARTE C

Il titolo viene sostituito dal seguente testo:

«PARTE C - MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO APPLICABILI ALLE NAVI DI LUNGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 24 METRI MA INFERIORE A 60 METRI»

Regola 35: Pompe da incendio

Inserire il seguente paragrafo:

«In deroga alla regola V/35, paragrafo 1, devono essere sempre installate almeno due pompe da incendio».

Aggiungere al paragrafo 8:

«o a 25 m³/h, se maggiore.»

Regola 40: Impianti di estinzione incendi nei locali macchine

Il paragrafo 1, lettera a) è modificato come segue:

«.... non minore di 375 kilowatt...»

CAPITOLO VII:

MEZZI DI SALVATAGGIO

Regola 1: Applicazione

Il paragrafo 1 è modificato come segue:

«... Salvo disposizioni contrarie, il presente capitolo si applica alle navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.»

Regola 5: Numero e tipo dei mezzi di salvataggio collettivo e dei battelli di emergenza

1) L'inizio del paragrafo 3 è modificato come segue:

«Le navi di lunghezza inferiore a 75 metri, ma uguale o superiore a 45 metri, devono avere:»

2) « aggiunto un nuovo paragrafo 3 bis:

«3 bis. Le navi di lunghezza inferiore a 45 metri devono avere:

a) imbarcazioni c/o zattere di capacità totale sufficiente ad accogliere almeno il 200% del numero totale delle persone a bordo. Di tali imbarcazioni e/o zattere, un numero sufficiente ad accogliere almeno tutte le persone a bordo deve poter essere messo a mare da un lato o dall'altro della nave;

b) un battello di emergenza, a meno che l'amministrazione lo ritenga non indispensabile avuto riguardo alle dimensioni ed alla manovrabilità della navi, alla vicinanza dei mezzi di ricerca e di salvataggio e dei sistemi di avviso meteorologici, nonché al fatto che la nave è impiegata in zone non colpite da cattivo tempo o in attività stagionali.»

3) Al paragrafo 4 è aggiunto il seguente testo:

«invece di soddisfare i requisiti dei paragrafi 2, lettera a), 3, lettera a) e 3 bis, lettera a) le navi possono avere ..»

Regola 10: Salvagenti anulari

1) Il paragrafo 1, lettera b) è modificato come segue:

«sei salvagenti anulari sulle navi di lunghezza inferiore a 75 metri, ma uguale o superiore a 45 metri;»

2) «inserito un nuovo paragrafo 1, lettera c):

«c) quattro salvagenti anulari sulle navi di lunghezza inferiore a 45 metri.»

Regola 13: Apparecchi radio per i mezzi di salvataggio

«inserito un nuovo paragrafo 1 bis:

«1 bis. Tuttavia, per le navi di lunghezza inferiore a 45 metri, il numero di tali apparecchi può essere ridotto a due, se l'amministrazione ritiene superfluo trasportarne tre, tenuto conto della zona in cui opera la nave e del numero di persone a bordo;».

Regola 14: Radar transponder

Alla fine è aggiunto il seguente testo:

«.. in ogni imbarcazione di salvataggio. Tutte le navi di lunghezza inferiore a 45 metri devono essere dotate di almeno un radar transponder.»

CAPITOLO IX:

RADIOCOMUNICAZIONI

Regola 1: Applicazione

Il paragrafo 1, prima frase è modificato come segue:

«Salvo espresse disposizioni contrarie, il presente capitolo si applica alle navi nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri e a quelle esistenti di lunghezza uguale o superiore a 45 metri.»

Regola 7: Apparecchiature radio – zona marittima A1

È inserito il nuovo paragrafo 4:

«Fatto salvo il disposto della regola 4, lettera a), l'amministrazione può esentare le navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, ma inferiore a 45 metri che operano esclusivamente nella zona marittima A1, dalle prescrizioni di cui alla regola 6, paragrafo 1, lettera f), e alla regola 7, paragrafo 3, a condizione che siano provviste di un impianto radio WHF, come prescritto alla regola 6, paragrafo 1, lettera a), nonché di un impianto radio WHF che utilizza il sistema di chiamata selettiva numerica (DSC) per la trasmissione di richieste di soccorso da nave a terra, come disposto dalla regola 7, paragrafo 1, lettera a)».

Allegato III

(previsto all'articolo 3, comma 4)

Disposizioni regionali e locali

A. Disposizioni applicabili alle Regioni «settentrionali»

1. Area geografica di applicazione

Salvo disposizioni contrarie, le acque situate a settentrione del confine indicato nella carta annessa al presente allegato, escluso il Mar Baltico. Tale confine corrispondente al seguente tracciato: 62° parallelo Nord a partire dalla costa occidentale della Norvegia fino al 4° di longitudine Ovest; da lì al 4° meridiano Ovest fino al 60° 30' di latitudine Nord; da lì 60° 30' di latitudine Nord fino ai 5° di longitudine Ovest; da lì 5° meridiano Ovest fino a 60° di latitudine Nord; da lì 60° parallelo Nord fino ai 15° di longitudine Ovest ; da lì 15° meridiano Ovest fino ai 62° di latitudine Nord; da lì 62° parallelo Nord fino ai 27° di longitudine Ovest; da lì 27° meridiano Ovest fino ai 59° di latitudine Nord e da lì 59° parallelo Nord verso occidente.

2. Definizioni

«Ghiaccio galleggiante pesante» è il ghiaccio galleggiante che ricopre almeno 8/10 della superficie marina.

Regola III/7, paragrafo 1 (Condizioni di servizio)

In aggiunta alle specifiche condizioni di servizio di cui alla regola III/7, paragrafo 1, devono essere considerate anche le seguenti condizioni di servizio:

c) la condizione di servizio b), c) o d), a seconda di quale garantisca i valori meno elevati dei parametri di stabilità definiti nella regola 2, è calcolata tenendo conto della tolleranza per l'accumulo di ghiaccio, secondo le prescrizioni della regola III/8;

f) per i pescherecci a cianciolo: partenza dalla zona di pesca con attrezzature di pesca, senza pescare e con il 30% dei rifornimenti di generi di consumo, combustione, ecc., ivi compresa la tolleranza per l'accumulo di ghiaccio, in conformità delle prescrizioni della regola III/8.

Regola III/8 (Accumulo di ghiaccio)

I requisiti specifici della regola III/8 e gli orientamenti specifici contenuti nella raccomandazione 2 della conferenza di Torremolinos si applicano all'interno della Regione interessata, vale a dire anche al di fuori dei confini indicati nella carta che accompagna la raccomandazione in questione.

In deroga alle disposizioni della regola III/8, paragrafo 1, lettere a) e b), nei calcoli di stabilità per le navi che operano a Nord dei 63° di latitudine Nord, tra i 28° e gli 11° di longitudine Ovest, si deve tener conto della seguente tolleranza:

a) 40kg. per mq sui ponti esposti alle intemperie e sulle passerelle;

10kg. per mq di superficie laterale di ciascun fianco della nave, sporgente al di sopra del piano di galleggiamento.

5. Regola VII/5, paragrafi 2, lettera b) e 3, lettera b) (Numero e tipo delle imbarcazioni di salvataggio e dei battelli di emergenza).

In deroga alle disposizioni della regola VII/5, paragrafi 2, lettera b), 3, lettera b) e 3 bis, per le navi da pesca il cui scafo è costruito in base alle norme di un organismo riconosciuto per effettuare il

servizio in acque con un'elevata concentrazione di ghiaccio galleggiante, conformemente alla regola II/1/2 dell'allegato del protocollo di Torremolinos del 1993, il battello di emergenza o l'imbarcazione di salvataggio di cui ai paragrafi 2, lettera b), 3, lettera b) o 3 bis, lettera b) devono essere in parte coperti (secondo la regola VII/18) e avere una capacità sufficiente ad accogliere tutte le persone a bordo.

6. Regola VII/9 (Tute di immersione e dispositivi di protezione termica)

In deroga alle disposizioni della regola VII/9, per ogni persona a bordo deve essere disponibile una tuta di immersione di tipo approvato e della misura adeguata che sia conforme alle disposizioni della regola VII/25, ivi comprese le misure applicate alla suddetta regola ed elencate nel presente allegato al punto 1.8.

7. Regola VII/14 (radar transponder)

In aggiunta alle disposizioni del capitolo VII, parte B, tutti i battelli di emergenza, le imbarcazioni e le zattere di salvataggio devono essere permanentemente dotati di un radar transponder di tipo approvato in grado di operare sulla banda dei 9 GHz.

8. Regola VII/25 (Tute di immersione)

In deroga alle disposizioni della regola VII/25, ciascuna tuta di immersione di cui al punto 1.6 del presente allegato deve essere di materiale isolante e deve inoltre essere conforme alle prescrizioni in materia di galleggiamento di cui alla regola VII/24, paragrafo 1, lettera c), punto i). Devono inoltre essere soddisfatte tutte le altre prescrizioni del caso di cui alla regola VII/25.

9. Regola X/3, paragrafo 7 (Radar)

In deroga alle disposizioni della regola X/3, paragrafo 7, le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri devono essere munite di radar, a soddisfazione dell'amministrazione. Il radar deve poter funzionare nella banda dei 9 GHz.

10. Regola X/5 (Mezzi di segnalazione)

In aggiunta alle disposizioni della regola X/5, quando operano in acque in cui possa riscontrarsi ghiaccio galleggiante, le navi devono essere dotate di almeno una lampada per segnalazioni con una capacità minima di illuminazione pari a 1 lux misurata alla distanza di 750 metri.

B) Disposizioni applicabili alle Regioni "meridionali"

1. Area geografica di applicazione.

Mare Mediterraneo e zone costiere entro 20 miglia dalla costa della Spagna e del Portogallo, della zona estiva dell'Oceano Atlantico, secondo le definizioni contenute nella carta delle zone e delle Regioni stagionali di cui all'allegato II della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 (1), modificata.

2. Regola VII/9, paragrafo 1 (Tute di immersione)

Tenuto conto delle disposizioni di cui al paragrafo 4 della regola VII/B/9, alla fine del paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:

«Per le navi di lunghezza inferiore a 45 metri, il numero massimo delle tute di immersione può essere due».

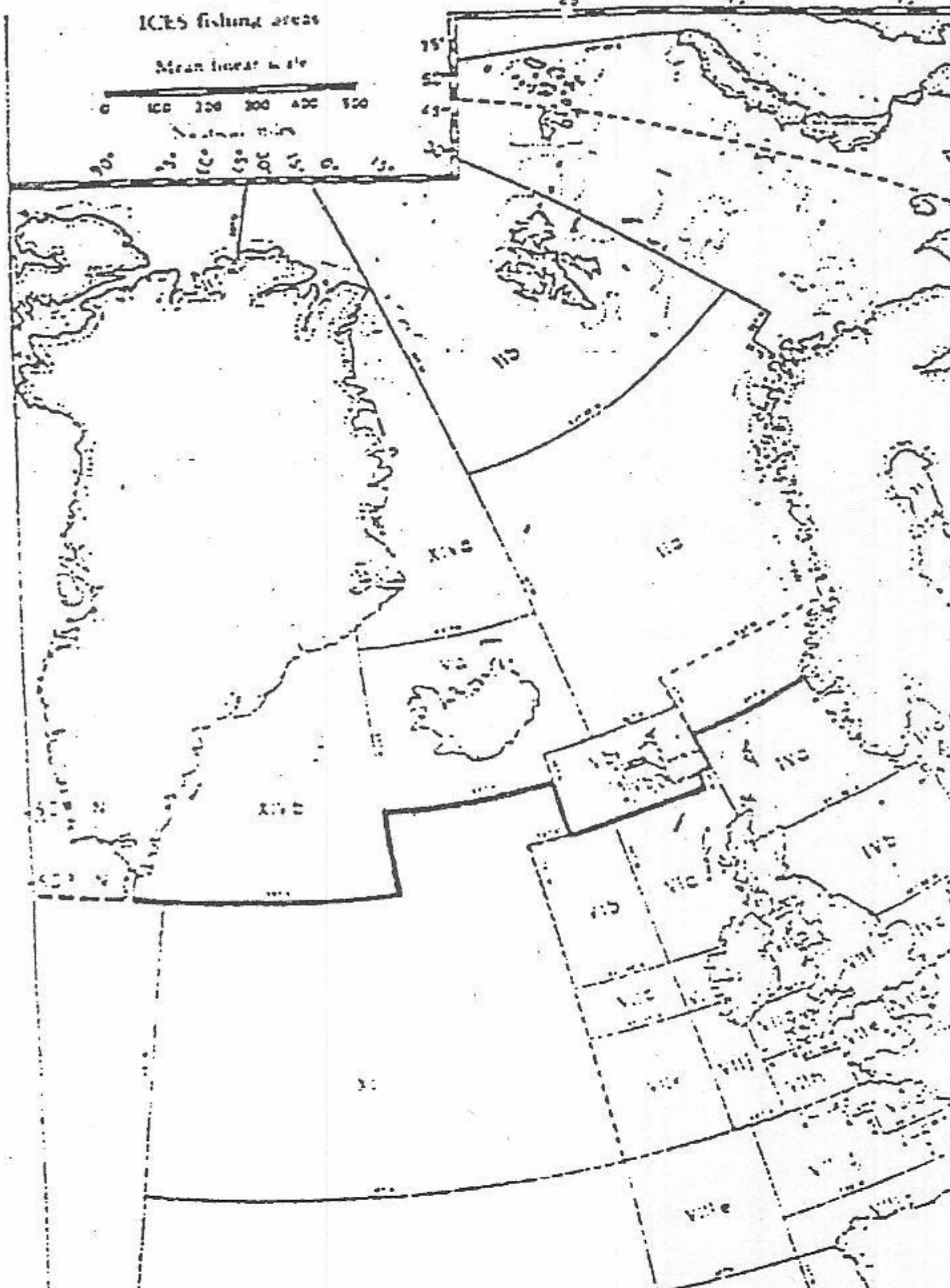
3. Regola IX/1 (Radiocomunicazioni)

«aggiunto un nuovo paragrafo 1 bis»:

«Il presente capitolo si applica anche alle navi nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, purchè la zona in cui operano sia coperta adeguatamente da una stazione costiera che opera in base al piano generale dell'IMO.»

(1) Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di massimo carico, adottata il 5 aprile 1966 dalla Conferenza internazionale sulla linea di massimo carico, tenutasi a Londra su invito dell'Organizzazione consultiva intergovernativa della navigazione marittima (OCIM).

23° 77° 77°



Allegato IV

(Previsto dall'articolo 3, comma 5)

Requisiti di sicurezza specifici

CAPITOLO II:

COSTRUZIONE, TENUTA STAGNA E EQUIPAGGIAMENTO

Aggiungere le seguenti nuove regole:

«Regola 16: Ponti di lavoro in una sovrastruttura chiusa

1. Questi ponti sono dotati di un sistema efficace di svuotamento con adeguata capacità di drenaggio per smaltire le acque di lavaggio e i visceri di pesce.
2. Tutte le aperture necessarie per le operazioni di pesca devono essere dotate di un sistema di chiusura rapido ed efficace azionabile da una sola persona.
3. Le catture, qualora siano trasferite su tali ponti per essere manipolate o trattate, sono collocate in un Compartimento. Tali Compartimenti sono conformi alla regola 11 del capitolo III. Viene installato un efficace sistema di svuotamento e prevista un'adeguata protezione contro un afflusso accidentale di acqua sul ponte di lavoro.
4. Sono previste almeno due uscite da tali ponti.
5. L'altezza massima libera in qualsiasi punto dello spazio di lavoro non è inferiore a 2 metri.
6. «previsto un sistema di ventilazione fisso che consente almeno sei ricambi d'aria all'ora.

Regola 17: Marche d'immersione

1. Tutte le navi sono dotate di marche d'immersione in decimetri a prora e a poppa su entrambe le murate.
2. Tali marche sono collocate il più vicino possibile alle perpendicolari.

Regola 18: Cisterne per pesce in acqua di mare refrigerata (RSW – refrigerated sea water) o raffreddata (CSW – chilled sea water)

1. Qualora si utilizzano cisterne RSW o CSW o tipi di cisterne analoghi, tali cisterne sono dotate di un impianto separato fisso di riempimento e svuotamento dell'acqua di mare.
2. Se tali cisterne devono essere usate anche per trasportare carichi secchi, esse sono dotate di un impianto di sentina e di dispositivi adeguati per evitare che l'acqua della cisterna penetri nell'impianto di sentina e di dispositivi adeguati per evitare che l'acqua della cisterna penetri nell'impianto di sentina.»

CAPITOLO III

STABILITÀ E STATO DI NAVIGAZIONE CORRISPONDENTE

Regola 9: Prove di stabilità

«aggiunto il seguente nuovo paragrafo 4:

«4. La prova di stabilità e la determinazione delle condizioni previste dalla regola III/9, paragrafo 1 sono eseguite almeno ogni dieci anni.»

CAPITOLO IV:

INSTALLAZIONE ELETTRICHE E MACCHINE LOCALI MACCHINE SENZA GUARDIA CONTINUA

Regola 13: Macchine di governo

Aggiungere il seguente testo al paragrafo 10:

«Se tale sorgente di energia è elettrica, la sorgente di emergenza di energia elettrica deve essere in grado di alimentare i mezzi ausiliari di manovra del timone per almeno dieci minuti.»

Regola 16: Sorgente principale di energia elettrica.

«aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. I fanali di navigazione, se ad alimentazione esclusivamente elettrica, sono alimentati mediante un proprio quadro separato e per il loro controllo sono installati dispositivi adeguati.»

Regola 17: Sorgente di emergenza di energia elettrica

In deroga al paragrafo 2, per le navi di lunghezza uguale o superiore a 45 m la sorgente di emergenza di energia elettrica deve essere in grado di alimentare gli impianti elencati in tale regola per almeno 8 ore.

CAPITOLO V:

PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO, RILEVAZIONE ED ESTINZIONE DELL'INCENDIO E LOTTA CONTRO L'INCENDIO

Regola 22: Impianti di estinzione incendi nei locali macchine.

In deroga alle disposizioni della presente regola, tutti i locali macchine della categoria A sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi.

Regola 40: Impianti di estinzione incendi nei locali macchine.

In deroga alle disposizioni della presente regola, tutti i locali macchine della categoria A sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi.

Allegato V

(previsto dall'articolo 6, comma 1)

MODELLI DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ, DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE E DELL'ELENCO DELLE DOTAZIONI

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Il presente certificato di conformità è integrato da un elenco delle dotazioni.

(Timbro ufficiale)

(Paese)

per nave da pesca nuova/esistente (1)

rilasciato in base alle disposizioni della

.....

(denominazione della o delle misure adottate dallo Stato membro)

nave indicata in appresso alle disposizioni della direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime armonizzato di sicurezza per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri

con l'autorizzazione del governo di.....

(denominazione ufficiale completa dello Stato membro)

da.....

(denominazione ufficiale completa dell'organismo competente riconosciuto ai sensi della direttiva 94/57CE del Consiglio)

Nome della nave	Numeri o lettere che	Porto di immatricolazione	Lunghezza (2)
	Distinguono la nave		

Data del contratto di costruzione o di grande trasformazione :

.....

Data di impostazione della chiglia in cui la nave si trova in una fase analoga di

costruzione:

Data di consegna o di completamento dei lavori di grande trasformazione :

.....

(1) Cancellare la dicitura inutile ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 1, lettere h) ed i).

(2) Per la definizione di lunghezza, cfr. l'articolo 1, lettera f)

(Verso del certificato)

SI CERTIFICA:

1. che la nave è stata visitata in conformità delle disposizioni della regola I/6, paragrafo 1, lettera a) dell'allegato al protocollo di Torremolinos del 1993;

2. che in seguito a tale visita si è constatato che:

1. la nave è pienamente conforme alle disposizioni della direttiva 97/70/CE del Consiglio;

2. l'immersione d'esercizio massima ammissibile corrispondente a ciascuna condizione di servizio della nave è indicata nel libretto delle istruzioni per la stabilità approvato in data.....;

3. che il presente certificato è/non è (1) accompagnato da un certificato di esenzione.

Il presente certificato è valido fino a sotto

condizione delle visite previste dalla regola I/6, paragrafo 1, lettera b), ii), iii) e lettera c).

Rilasciato a., il.....

(luogo di rilascio del certificato)

(data del rilascio)

.....

(Firma del funzionario responsabile del rilascio del certificato)

e/o

(Timbro dell'organismo incaricato del rilascio)

Se il presente documento è firmato, deve essere aggiunto il seguente paragrafo:

Il sottoscritto dichiara di essere debitamente autorizzato a rilasciare il presente certificato dallo Stato membro summenzionato.

.....

(Firma)

(1) Cancellare la dicitura inutile

(Pagina successiva del certificato)

La validità del presente certificato è prorogata fino a.....:

secondo le disposizioni della regola I/11, paragrafo 1.

Firmato:

(Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione)

Luogo:.....

Data:.....

.....

(Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio)

Visto per prorogare la validità del certificato fino al raggiungimento del porto in cui si effettua la visita o per un periodo di tempo, ove si applichi la regola I/11, paragrafo 2 o la regola I/11, paragrafo 4

La validità del presente certificato è prorogata fino a

secondo le disposizioni della regola I/11, paragrafo 2 o della regola I/11, paragrafo 4(1).

Firmato:.....

(Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione)

Luogo:.....

Data:.....

.....

(Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio)

(1) Cancellare la dicitura inutile

(Pagina successiva del certificato)

Visto per le viste periodiche

Visita dell'equipaggiamento

SI CERTIFICA che, a seguito di una visita effettuata in conformità della regola I/6, paragrafo 1, lettera b) ii), la nave è risultata conforme alle prescrizioni applicabili.

Firmato:.....

(Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione)

Luogo:.....

Data:.....
.....

(Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio)

Visita degli apparecchi radio

SI CERTIFICA che, a seguito di una visita effettuata in conformità della regola I/6, paragrafo 1, lettera b) iii), la nave è risultata conforme alle prescrizioni applicabili.

Prima visita periodica degli apparecchi radio:

Firmato:.....

(Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione)

Luogo:.....

Data:.....
.....

(Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio)

(Pagina successiva del certificato)

Seconda visita degli apparecchi radio:

SI CERTIFICA che, a seguito di una visita effettuata in conformità della regola I/6, paragrafo 1, lettera b) iii), la nave è risultata conforme alle prescrizioni applicabili.

Prima visita periodica degli apparecchi radio:

Firmato:.....

(Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione)

Luogo:.....

Data:.....
.....

(Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio)

Terza visita degli apparecchi radio:

SI CERTIFICA che, a seguito di una visita effettuata in conformità della regola I/6, paragrafo 1, lettera b) iii), la nave è risultata conforme alle prescrizioni applicabili.

Prima visita periodica degli apparecchi radio:

Firmato:.....

(Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione)

Luogo:.....

Data:.....

.....

(Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio)

Visto per la visita intermedia

SI CERTIFICA che, a seguito di una visita effettuata in conformità della regola I/6, paragrafo 1, lettera e), la nave è risultata conforme alle prescrizioni applicabili.

Firmato:.....

(Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione)

Luogo:.....

data:.....

.....

(Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio)

CERTIFICATO DI ESENZIONE

(Timbro ufficiale)

(Paese)

per nave da pesca nuova/esistente (1)

rilasciato in base alle disposizioni della

.....

(denominazione della o delle misure adottate dallo stato membro)

e che conferma la conformità della nave indicata in appresso alle disposizioni della direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime armonizzato di sicurezza per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri

con l'autorizzazione del governo di

(denominazione ufficiale completa dello Stato membro)

da

(denominazione ufficiale completa dell'organismo competente riconosciuto ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio)

Caratteristiche della nave

Nome della nave	Numeri e lettere che distinguono la nave	Porto di immatricolazione	Lunghezza (2)

(1) Cancellare la dicitura inutile ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 1 lettere h) ed i).

(2) Per la definizione di lunghezza, cfr. l'articolo 1, lettera f)

(Verso del certificato)

SI CERTIFICA:

che la nave, in virtù della regola, è esentata dall'applicazione delle prescrizioni relativa a

.....
.....

.....
.....

Indicare le condizioni, se ve ne sono, alle quali è subordinato il rilascio del certificato di esenzioni:

.....
.....

.....
.....

Il presente certificato è valido al, a condizione che il certificato di conformità al quale è allegato il presente certificato rimanga valido.

Rilasciato a il

(luogo di rilascio del certificato) (data di rilascio)

.....

(Firma del funzionario responsabile del rilascio del certificato)

e/o

(Timbro dell'organismo incaricato del rilascio)

Se il presente documento è firmato, deve essere aggiunto il seguente paragrafo:

il sottoscritto dichiara di essere debitamente autorizzato a rilasciare il presente certificato dallo Stato membro summenzionato.

.....

(Firma)

(Pagina successiva del certificato)

Visto per prorogare la validità del certificato per un periodo di tempo , ove si applichi

la regola I/11, paragrafo 1

La validità del presente certificato è prorogata fino a

In conformità alle disposizioni delle regola I/11, paragrafo 1.

Firmato:

(Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione)

Luogo:

Data:

.....

(Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio)

Visto per prorogare la validità del certificato fino al raggiungimento del porto in cui si effettua la visita o per un periodo di tempo, ove si applichi la regola I/11, paragrafo

2 o la regola I/11, paragrafo 4

La validità del presente certificato è prorogata fino a

In conformità alle disposizioni della regola I/11, paragrafo 2 o della regola I/11 paragrafo 4(1)

Firmato:

(Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione)

Luogo:

Data:

.....

(Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio)

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(Modello da allegare al certificato di conformità)

ELENCO DELLE DOTAZIONI

Per il certificato di conformità

Il presente elenco deve essere permanentemente allegato al certificato di conformità

Elenco delle dotazioni in conformità della direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri

1. Caratteristiche della nave

Nome della nave	Numeri e lettere che distinguono la nave	Porto di immatricolazione	Lunghezza (2)

2. Caratteristiche dei mezzi di salvataggio

1. Numero totale di persone cui sono destinati i mezzi di salvataggio		
	A sinistra	A dritta
2. Numero complessivo delle imbarcazioni di salvataggio		
2.1 Capacità complessiva delle imbarcazioni di salvataggio		
2.2 Numero delle imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse (regola VII/18)		
2.3 Numero delle imbarcazioni di salvataggio totalmente chiuse (regola VII/19)		
3. Numero dei battelli di emergenza		
3.1 Numero di battelli compresi nel numero complessivo di imbarcazioni di salvataggio suddetto		
4. Zattere di salvataggio		
4.1 Zattere per le quali sono prescritti dispositivi di tipo approvato per la messa a mare		
4.1.1. Numero complessivo		
4.1.2. Capacità complessiva		
4.2. Zattere per le quali non sono prescritti dispositivi di tipo approvato per la messa a mare		
4.2.1. Numero complessivo		

4.2.2. Capacità complessiva		
5. Numero dei salvagenti anulari ..		
6. Numero di cinture di salvataggio		
7. Tute di immersione		
7.1. Numero complessivo		
7.2. Numero di tute conformi alle prescrizioni applicabili alle cinture di salvataggio		
8. Numero di dispositivi di protezione termica (1)		
9. Installazioni radioelettriche impiegate a bordo dei mezzi di salvataggio		
9.1. Numero dei radar a risposta		
9.2. Numero di apparecchi radiotelefonici VHF ricetrasmittenti		
(1) Per la definizione di lunghezza, cfr. l'articolo 1, lettera f).		
(2) Ad eccezione di quelli previsti dalle regole VII/17, paragrafo 8, punto xxi) e VII/20, paragrafo 5, lettera a		
(3). Caratteristiche degli impianti radio		
1. Sistemi primari.		
1.1. Installazione radio VHF		
1.1.1. Codificatore DSC.		
1.1.2. Ricevitore di ascolto DSC		
1.1.3. Radiotelefonìa.		
1.2. Installazione radio MF		
1.2.1. Codificatore DSC		
1.2.2. Ricevitore di ascolto radio DSC		
1.2.3. Radiotelefonìa		
1.3. Installazione radio MF/HF		
1.3.1. Codificatore DSC		
1.3.2. Ricevitore di guardia DSC		
1.3.3. Radiotelefonìa		
1.3.4. Radiotelegrafia a stampa diretta		

1.4. Stazione terrestre di nave INMARSAT	
2. Mezzi secondari di allarme	
3. Dispositivi per la ricezione di informazioni sulla sicurezza in mare	
3.1. Ricevitore NAVTEX	
3.2. Ricevitore EGC	
3.3. Ricevitore HF radiotelegrafia a stampa diretta	
Impianti	Dotazione effettiva
4. EPIRB satellitare	
4.1. COSPAS-SARSAT	
4.2. INMARSAT	
5. EPIRB VHF	
6. Radar a risposta della nave	
7. Ricevitore di ascolto operante su frequenza radiotelefonica di soccorso di 2 182 kHz (1)	
8. Dispositivi di eminenza del segnale di allarme radiotelefonico su 2 182 kHz (2)	

(1) Se il comitato di sicurezza marittima dell'Organizzazione non ha stabilito un'altra data, questa voce potrà non comparire sull'elenco allegato ai certificati rilasciati a decorrere dal 1° febbraio 1999.

(2) Questa voce potrà non comparire sull'elenco allegato ai certificati rilasciati a decorrere dal 1° febbraio 1999.

4. metodi impiegati per garantire la disponibilità di impianti radio (regola IX/14)

4.1. Duplicazione delle dotazioni:.

4.2. Manutenzione a terra

4.3. Capacità di manutenzione in mare

SI CERTIFICA, che il presente elenco delle dotazioni è valido in tutti i suoi elementi.

Rilasciata a il

(luogo di rilascio del certificato) (data del rilascio)

.....

(Firma del funzionario responsabile del rilascio del certificato)

e/o

(Timbro dell'organismo incaricato del rilascio)

Se il presente documento è firmato, deve essere aggiunto il seguente paragrafo:

Il sottoscritto dichiara di essere debitamente autorizzato a rilasciare il presente certificato dallo Stato membro summenzionato.

.....

(Firma)